



DAS COLPA GRAVE ESTESA

La tutela legale per i dipendenti pubblici

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Contratto di assicurazione di Tutela legale per operatori di enti pubblici

Set informativo che contiene:

- DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.



Assicurazione di tutela legale per operatori di enti pubblici

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Colpa Grave Estesa

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS, al n. 1.00028, autorizzata con Decreto Ministeriale n. 3646 del 26/11/1959.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività di dipendente presso un ente pubblico.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase del giudizio;
- ✓ L'erogazione di consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti in relazione ai soli eventi oggetto del rischio assicurato.

La somma massima assicurata (massimale) è di 30.000 euro per sinistro, senza limite annuo.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito responsabilità amministrativa-contabile: per azioni di responsabilità amministrativa-contabile e giudizio di conto per danno. La garanzia opera anche per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, entro il limite di 3.000 euro se non si instaura un procedimento a carico dell'assicurato;
- ✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale.

Le garanzie operano esclusivamente a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

Le garanzie operano per i fatti posti in essere nell'anno precedente la data di decorrenza della polizza, se l'assicurato non ne è a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.

È possibile estendere la retroattività a 3 o 5 anni a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- x i responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- x fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, D.A.S. rimborsa le spese di difesa sostenute solo a seguito di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, derubricazione a reato colposo, sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, escluse le cause di estinzione del reato;
- x fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- x procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- x l'attività svolta dall'assicurato in ambito medico-sanitario;
- x se l'assicurato non dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per la responsabilità amministrativa per danno erariale e i procedimenti penali;
- ! controversie di diritto civile, salvo quanto attiene la chiamata in causa dell'assicuratore di RC patrimoniale;
- ! procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'assicurato;
- ! procedimenti amministrativi al TAR e al Consiglio di Stato;
- ! controversie nei confronti di DAS.

Sono inoltre previsti i seguenti limiti:

- ! se l'Ente di appartenenza è tenuto a pagare e provvede, DAS garantisce il pagamento dell'eventuale differenza tra quanto rimborsato dall'Ente e i reali costi sostenuti dal contraente; se al contrario l'Ente, seppur tenuto, oppone il proprio silenzio per un minimo di 90 giorni o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi dall'assenza di obbligo di pagare o per conflitto di interessi, DAS garantisce il pagamento entro i valori minimi dei parametri forensi;
- ! se il rischio assicurato è garantito da altre assicurazioni (RC patrimoniale o tutela legale), DAS opera in secondo rischio. Se anche tali assicurazioni prevedono l'intervento in secondo rischio, DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni ingenerare;
- ! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati che l'assicurato non può recuperare;
- ! le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! le spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e detagliate in parcella, o che eccedano i parametri forensi, o spese di viaggio e di soggiorno quando, per l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! gli onorari per l'intervento di ulteriori legali;
- ! le spese, anche preventivate, non concordate con DAS.



Dove vale la copertura?

✓ In Italia e devono essere trattati negli uffici giudiziari italiani.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato; in caso di acquisizione o variazione di uno o più incarichi, l'Assicurato ha l'obbligo di sostituire il contratto alla scadenza con uno nuovo che rispecchi gli incarichi ricoperti per la nuova annualità assicurativa;
- È previsto l'obbligo di comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- L'assicurato deve dimostrare di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- Deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- Non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- Deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale.

Il Premio può essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- per ripensamento nei primi 30 giorni dalla decorrenza se non è già stato denunciato un sinistro;
- per ripensamento, entro 30 giorni dalla data di pagamento del premio (DAS rimborsa il premio pagato al netto delle imposte);
- se il contraente non intende rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il contraente non ha più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per cessazione della carica), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale per operatori di enti pubblici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: DAS Colpa Grave Estesa

Data di aggiornamento: 30/06/2025

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione è una Società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; recapito telefonico: +39 045.8372611; sito internet: <https://www.das.it>; indirizzo di posta elettronica: info@das.it; indirizzo PEC: dasdifesalegale@pec.das.it ed è iscritta al numero 1.00028 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 60.873.216, di cui risultato economico di periodo € 17.576.855. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 179% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.das.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Retroattività della garanzia 3 anni: opera per i sinistri che derivano da fatti posti in essere nei 3 (tre) anni precedenti la data di decorrenza della polizza se il contraente/assicurato non ne è a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.

Retroattività della garanzia 5 anni: opera per i sinistri che derivano da fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni precedenti la data di decorrenza della polizza se il contraente/assicurato non ne è a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai dipendenti/dirigenti pubblici, appartenenti alle forze armate, praticanti/tirocinanti che manifestano il bisogno di tutela legale per la propria professione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,50% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; tramite il sito internet della Compagnia www.das.it via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it o presso la Sede Legale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di accordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela Legale le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.</p>	

Indice

	GUIDA ALLA LETTURA	Pg. 3
	DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 4
	SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?	Pg. 5
	Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Articolo 1.2 – Come operano le garanzie Articolo 1.3 – Chi è assicurato	
	SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pg. 6
	Articolo 2.1 – Esclusioni	
	SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pg. 6
	Articolo 3.1 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?	Pg. 6
	Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie	
	SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	Pg. 6
	Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.10 – Prescrizione	
	SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?	Pg. 8
	Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione	
	SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pg. 8
	Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Quando un sinistro è considerato in garanzia	
	SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	Pg. 9
	Articolo 8.1 – Il diritto di ripensamento Articolo 8.2 – Come e quando si rinnova la copertura Articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro	
	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pg. 9
	Articolo 9 – Foro competente Articolo 10 – Tasse e imposte Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

Guida alla lettura

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato “in grassetto”** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del *contraente*, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Le parole *in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

Definizioni utilizzate in questo contratto

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno erariale	Danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di efficacia del contratto	Periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto, compresi gli eventuali rinnovi.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. DAS tutela i diritti del *contraente/assicurato* negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi conformi alle fasce di rischio indicate in *polizza* presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti;
- b) difendersi in un procedimento penale.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

1.1.4. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta del *contraente/assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.2 - COME OPERANO LE GARANZIE

1.2.1. **Tutte le garanzie operano esclusivamente:**

- a) **se il *contraente/assicurato* dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;**
- b) **a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.**

1.2.2. **Le garanzie operano alle condizioni di seguito indicate:**

- a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **DAS rimborsa al *contraente/assicurato* il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal *contraente/assicurato*;**
- b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo.**
- c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, **DAS rimborsa al *contraente/assicurato* le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dal *contraente/assicurato* sono superiori.**

1.2.3. Per la **difesa da responsabilità amministrativa per danno erariale** dinanzi alla Corte dei Conti la garanzia opera anche per le spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre; per le spese sostenute in questa fase è previsto un **limite di 3.000,00 euro se non si instaura un procedimento a carico del *contraente/assicurato*.**

1.2.4. Se i rischi oggetto di questa assicurazione risultano garantiti in tutto o in parte anche da una polizza di RC patrimoniale del *contraente/assicurato*, la presente polizza opera secondo le modalità previste all'art. 5.6. DAS garantisce in ogni caso le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di Responsabilità Civile patrimoniale **con il limite massimo di 3.000,00.**

ARTICOLO 1.3 - CHI È ASSICURATO

1.3.1. Le garanzie operano a favore del *contraente/assicurato* appartenente alla fascia di rischio indicata in polizza.

1.3.2. Le fasce di rischio sono le seguenti, in ordine di rischio decrescente:

FASCIA A	Segretario comunale, Segretario generale, Direttore generale, Preside di Istituto scolastico
FASCIA B	Direttore amministrativo, Dirigente, Responsabile di Posizione Organizzativa
FASCIA C	Dipendenti

1.3.3. Se il *contraente/assicurato* esercita più di una carica, la garanzia viene estesa a tutte le cariche svolte **purché sia espressamente richiamata in polizza l'“opzione più cariche”.** Deve essere inoltre indicata in *polizza* la fascia di rischio più elevata.

1.3.4. Se dopo la firma del contratto il *contraente/assicurato* acquisisce, varia o termina uno o più incarichi o mansioni presso l'Ente o gli Enti di appartenenza o in qualsiasi altra pubblica amministrazione, la garanzia si estende automaticamente a tali integrazioni o modifiche, anche se rientrano in fasce di rischio diverse. **Questa estensione rimane valida solo fino alla prima scadenza annuale del contratto; dopo tale scadenza, il *contraente/assicurato* ha l'obbligo di sostituire il contratto con uno nuovo che rispecchi gli incarichi ricoperti per la nuova annualità assicurativa.**

1.3.5. In caso di morte del *contraente/assicurato*, per i sinistri avvenuti durante il *periodo di efficacia del contratto* sono assicurati i suoi eredi legittimi o testamentari.

SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI

2.1.1. La garanzia è esclusa:

- a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, tranne per responsabilità per danno erariale e per procedimenti penali in tali materie;
- b) per fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) per *controversie* di natura civile, salvo quanto attiene la chiamata in causa delle Compagnie di assicurazione (prevista all'art. 1.2.4);
- d) per procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per *eventi* che derivano da fatto doloso del *contraente/assicurato*; se il *contraente/assicurato* è indagato o imputato in un procedimento penale per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da *doloso* a colposo, o se il *contraente/assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile, escluse le cause di estinzione del reato;
- f) per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato;
- g) per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente al *contraente/assicurato*;
- h) per *controversie* nei confronti di DAS;
- i) se il *contraente/assicurato* svolge l'attività in ambito medico-sanitario.

SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

3.1.1. DAS non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; per quanto previsto dall'articolo 1.2.2. lettera c) vengono presi a riferimento i soli valori minimi;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico del *contraente/assicurato* secondo il principio di solidarietà¹;
- g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- h) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per il *contraente/assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono in Italia e devono essere trattati negli uffici giudiziari italiani.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste il *contraente/assicurato* deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta del *contraente/assicurato*, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese del *contraente/assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il *contraente/assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, il *contraente/assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica il *contraente/assicurato* deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. *DAS*, ricevuta la denuncia del *sinistro* e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) il *contraente/assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se il *contraente/assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale;**
- b) il *contraente/assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio il *contraente/assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività e fasi processuali già svolte e liquidate al primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.2. **Le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.2.1. Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, il *contraente/assicurato* deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.**

5.2.3. ***DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento-fatto*;**
- c) **se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.4. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, *DAS* entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, il *contraente/assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare *DAS* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS*;**
- d) **deve dimostrare di aver richiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve informare *DAS* sull'esito della richiesta di patrocinio.**

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. ***DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

5.4.2. ***DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste del *contraente/assicurato*.**

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il *contraente/assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia il *contraente/assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. Il *contraente/assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole al *contraente/assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione il *contraente/assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza*.**

5.5.4. Se il *contraente/assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

Se a favore del *contraente/assicurato* opera un'altra assicurazione di Responsabilità civile patrimoniale o di tutela legale che copre il medesimo rischio, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del *massimale* di tali *polizze*. Se le condizioni di assicurazione di tali *Polizze* prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, questo contratto opera in proporzione al *massimale* complessivamente *assicurato* con tutte le *polizze* sottoscritte ².

² In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente/assicurato* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, fornite in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*³.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il *contraente/assicurato* è tenuto a comunicare ogni circostanza che aggrava il rischio assicurato in sede di rinnovo annuale del contratto.

5.8.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un *premio* maggiore, richiede al *contraente/assicurato* la sostituzione del contratto con uno nuovo, fatto salvo il diritto di recesso⁴.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*⁵.

5.8.4. Il *contraente/assicurato* può comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS*, al termine dell'annualità assicurativa, sostituisce il contratto in essere con uno nuovo fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa⁶.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.9.1. Tutte le comunicazioni che il *contraente/assicurato* effettua ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la polizza è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it

5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, il *contraente/assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente/assicurato* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.2.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente/assicurato* fa al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta al *contraente/assicurato*.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁷. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per il *contraente/assicurato* la perdita del diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il *contraente/assicurato* deve pagare è il premio ed è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.

6.1.2. Il premio deve essere pagato all'intermediario a cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'*assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il premio è stato pagato entro tale data. Se il premio è stato pagato, in tutto o in parte, in data successiva, l'*assicurazione* produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il *contraente/assicurato* non paga le rate di premio successive, l'*assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro*, *DAS* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte del *contraente/assicurato*.

7.2.2. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

³ come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

⁴ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁵ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁶ come previsto dall'art. 1897 del codice civile

⁷ ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

DAS Colpa Grave Estesa

Condizioni di assicurazione

7.2.3. Un *sinistro* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di efficacia del contratto* e **se il contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza entro la scadenza della polizza**.

7.2.4. La garanzia opera inoltre per i *sinistri* che derivano da fatti posti in essere nel periodo precedente la data di decorrenza della *polizza* indicato sul frontespizio. A tal fine, il *contraente/assicurato* dichiara di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un *sinistro* in garanzia a termini di questo contratto.

7.2.5. La garanzia opera anche prima della notifica al *contraente/assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo⁸.

7.2.6. Nel caso di pensionamento o morte del *contraente/assicurato* o di cessazione dell'attività presso l'Ente di Appartenenza per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'*assicurazione* è comunque operante per i *sinistri* avvenuti nel periodo di *efficacia del contratto* ma dei quali il *contraente/assicurato* è venuto a conoscenza nei 5 (cinque) anni successivi al verificarsi dei predetti eventi e che sono stati denunciati a *DAS* nei termini di legge.

7.2.7. La garanzia si estende agli *eventi* che sono avvenuti durante la *validità* di una precedente *polizza* di tutela legale firmata dal *contraente/assicurato* anche con altro *assicuratore* e dei quali il *contraente/assicurato* viene a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente *assicuratore*, **se si verificano allo stesso tempo tutti i seguenti presupposti:**

- a) questa *polizza* deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la *polizza* del precedente *assicuratore*;
- b) il *sinistro* riguarda una garanzia prevista sia dalla *polizza* del precedente *assicuratore* sia da questo contratto;
- c) il *contraente/assicurato* deve aver denunciato il *sinistro* al precedente *assicuratore* e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia esclusivamente in quanto denunciato dopo il periodo di postuma, o se la postuma decade a seguito della sottoscrizione di questo contratto;
- d) il *sinistro* deve essere denunciato a *DAS* entro il *periodo di efficacia del contratto*.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni previste da questo contratto.



SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

8.1.1. Una volta firmata la *polizza* e pagato il *premio* il *contraente/assicurato* ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'*assicurazione* cessa dalla data di decorrenza e il *premio* pagato viene rimborsato **al netto delle imposte assicurative di legge**.

8.2.2. Se il *contraente/assicurato* richiede una prestazione a *DAS* prima dei 30 giorni utili, la *polizza* si considera definitivamente accettata dal *contraente*.

ARTICOLO 8.2 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

Se il *contraente/assicurato* o *DAS* non intendono rinnovare l'*assicurazione* alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Se il *contraente/assicurato* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a *DAS* trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente/assicurato* di pagare le rate del *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.**

8.3.2. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente/assicurato* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente/assicurato*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente/assicurato*.

8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente/assicurato*.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

⁸ artt. 374-376 del codice di procedura penale

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ' DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un *sinistro* o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del *sinistro* o l'erogazione della prestazione espone DAS a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione – Mod. CA 2021/PS0017 – Documento aggiornato a **settembre 2021**

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I